

3.

LA GIUSTIZIA PREDITTIVA IN MATERIA FISCALE
TRA SPECIFICHE DIFFICOLTÀ DI AUTOMAZIONE
DEL SILLOGISMO GIURIDICO-TRIBUTARIO
E RAGIONEVOLI PROSPETTIVE DI UTILIZZO

di *Francesco Farri*

SOMMARIO: 1. La giustizia predittiva tra digitalizzazione della giustizia, giurimetria e giudice robot. — 2. La giustizia predittiva nel mondo. — 2.1. Estonia. — 2.2. Cina. — 2.3. Nord America. — 2.4. Brasile. — 3. Le difficoltà strutturali dell'applicazione della giustizia predittiva in materia tributaria. — 3.1. Le specifiche difficoltà di automazione del sillogismo giuridico tributario. — 3.1.1. La ricostruzione del fatto. — 3.1.2. La ricostruzione del diritto. — 3.1.3. La sussunzione del fatto nel diritto. — 3.2. Il sillogismo giuridico complesso come prerogativa della mente umana. — 4. Le ragionevoli prospettive di utilizzo di strumenti di giustizia predittiva in materia tributaria. — 4.1. Le decisioni unilaterali dell'Amministrazione e l'esecuzione forzata. — 4.2. Il vaglio preliminare di ammissibilità del ricorso, le misure cautelari *inaudita altera parte* e la compilazione dell'epigrafe delle decisioni. — 4.3. La possibile scelta su base volontaria della decisione automatizzata in caso di mediazioni semplificate e controversie su errori di calcolo. — 4.4. Le controversie catastali. — 5. Conclusioni.

1. *La giustizia predittiva tra digitalizzazione della giustizia, giurimetria e giudice robot.*

Insieme alla dicotomia tra Giustiniano e Leviatano, evocata nell'intitolazione della presente sezione del convegno, il tema della “giustizia predittiva”, in generale, e della “giustizia predittiva” in materia tributaria, in particolare, si presta a essere letto anche in base a una ulteriore dicotomia: quella tra apparenza, o per alcuni desiderio, e realtà.

La mia ricerca si è proposta di investigare le modalità con cui prototipi di “giustizia predittiva” sono stati realizzati, in questi anni, ma ha dato esiti sostanzialmente negativi.

Agli entusiasmi iniziali, con cui ho rinvenuto annunci di utilizzo di modelli di “giustizia predittiva”, ho dovuto prendere atto, addentrandomi nell'esame, che nel concetto di “giustizia predittiva” si sono fatti rientrare generici fenomeni di uso dell'intelligenza artificiale a supporto del processo, quando non fenomeni di mera digitalizzazione di fasi processuali.

Un caso emblematico può essere ritenuto quello francese, dove si è presentato come avanzato sistema di “giustizia predittiva” un programma informatico (la banca dati *Ariane*) in cui sono state caricate tutte le massime delle decisioni della *Cour de Cassation*, poi di altri giudici apicali come il *Conseil d'État*, poi progressivamente di giudici di grado inferiore come le *Cours d'Appel*. Ciò al fine di rinvenire rapidamente, con appropriate chiavi di ricerca, l'intero ventaglio dei precedenti giurisprudenziali su una determinata tematica, e poi di affinare progressivamente la ricerca fino a giungere ai precedenti più calzanti rispetto al caso di specie, fino a una forma di “predizione” delle probabilità di successo in una controversia mediante il portale *predictice.com*.

Senonché, nel momento in cui si è tentato di farne una sperimentazione pratica in sede giudiziaria, segnatamente nelle Corti d'appello di Rennes e Douai, i risultati sono stati negativi, per gli esiti “aberranti o inappropriati” che si sono registrati (1), risultando all'atto pratico il sistema insufficiente anche sul piano della valutazione semantica delle parole (2).

In altri casi si è addirittura utilizzato il concetto di “*predictive justice*” per i programmi che richiedono la presenta-

(1) Le parole sono tratte da CEPEJ, *Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi*, 2018, par. 6.

(2) Sul punto cfr. LEBRETON-DERRIENE S., *La justice prédictive. Introduction à une justice “simplement” virtuelle*, in *Archives de philosophie du droit*, vol. 60, *La justice prédictive*, 2018, 5 ss.; PASCERI G., *La predittività delle decisioni*, Milano, 2022, 126.

zione degli atti processuali in formato digitale ed eventualmente consentono lo svolgimento di udienze in videoconferenza (3).

Se, invece, si adotta un concetto preciso di “*giustizia predittiva*”, come sistema che permetta di fornire una previsione di decisione per un caso concreto, ossia di applicare il diritto al fatto per predire quale potrà essere la decisione giudiziaria in relazione a una determinata fattispecie, cala una fitta coltre di nebbia.

Eppure, mi sembra di poter dire che dovrebbe essere questo il cuore del concetto di “*giustizia predittiva*” ed esso si traduce in un sistema capace di fornire, all’avvocato che debba consigliare un cliente, così come a un giudice, una proposta di soluzione giuridica automatizzata del caso da risolvere. Una sorta di giudice robot, in cui si inseriscono come input gli elementi della fattispecie concreta (*narra mihi factum*) e capace di rendere il verdetto (*dabo tibi ius*) sulla base di un’elaborazione automatizzata dell’insieme di dati in suo possesso, caricati originariamente dall’elaboratore dell’algoritmo di funzionamento e autoalimentantisi sulla base delle decisioni via via assunte dalla macchina stessa ed eventualmente anche da altre macchine a essa collegate sul modello della *distributed ledger technology* (meglio conosciuta con il termine di *blockchain*) (4).

Se il ragionamento giuridico può ancora equipararsi, come struttura, a un sillogismo, in cui la premessa maggiore è data dalla ricostruzione della fattispecie concreta, la premessa minore è data dalla ricostruzione della fattispecie normativa e la conclusione è data dal risultato della sussunzione della prima sotto la seconda, appare chiaro come soltanto in quest’ultimo caso si possa parlare di una vera e propria giustizia “predit-

(3) Cfr., ad esempio, SUSSKIND R., *Online courts and the future of justice*, Oxford, 2019.

(4) L’utilizzo del concetto di *blockchain* dà infatti vita, sovente, a una forma di sineddoche, come ho già evidenziato in *Digitalizzazione dell’amministrazione finanziaria e diritti dei contribuenti*, in *Riv. dir. trib.*, 2020, 6, V, 125, nota 27.

tiva”, poiché solo in questo caso il sistema è capace di concludere il sillogismo giuridico.

Più in particolare, laddove si tratti di un sillogismo da emettere in un caso controverso, la struttura è identica, ma più complessa, poiché possono esservi — e di regola vi sono — divergenze nella ricostruzione della premessa maggiore (i fatti concreti, in relazione al quale si pensi all'intero campo del problema della valutazione delle prove), divergenze nella ricostruzione della premessa minore (la norma applicabile) e a maggior ragione divergenze nello sviluppo della conclusione del ragionamento (sussunzione della premessa maggiore nella minore). Conseguentemente, un sillogismo giuridico decisorio di una controversia è più complesso di un sillogismo giuridico unilaterale, poiché non si tratta semplicemente di inquadrare un fatto sotto il diritto, ma di farlo scegliendo tra due ricostruzioni divergenti ancorché, di regola, entrambe dotate di una caratteristica di verosimile sostenibilità. Ciò si riverbererà anche in una più complessa motivazione della conclusione del sillogismo.

Ci si permette qua di invertire l'ordine delle premesse tradizionali del sillogismo giudiziale (5) poiché, come si dirà infra, nei sistemi automatizzati la priorità logica è assegnata alla ricostruzione del fatto, che deve essere sintetizzato e caricato sull'applicativo programmato per individuare il quadro giuridico e formulare la sussunzione. Non cambiano, tuttavia, l'impostazione logica e le conclusioni.

Naturalmente, per la soluzione di questioni complesse occorrerà una concatenazione di una pluralità di sillogismi (6), ma il procedimento logico non cambia, né sembra l'aspetto della concatenazione un elemento insuperabile per gli algoritmi, che risultano capaci di effettuare collegamenti del ge-

(5) Su cui cfr. ad esempio, CALAMANDREI P., *La genesi logica della sentenza civile*, in *Studi di diritto processuale civile*, I, Padova, 1930, 3 ss.

(6) CALAMANDREI P., *Opere giuridiche*, I, Napoli, 1965, 15, 51, 52.

nere, diversamente da altri tipi di collegamenti che, come si dirà nel prosieguo, appaiono invece concepibili solo per un'intelligenza umana.

Diversamente, nelle altre possibili declinazioni utilizzate per il concetto di “giustizia predittiva”, ossia la ricerca informatica dei precedenti e lo svolgimento tecnologico dei processi, la “predizione” non è completa o non esiste affatto.

Nel caso della ricerca di precedenti, è comunque rimessa all'intelligenza umana, non sono l'indicazione dei parametri della ricerca (premessa maggiore), ma anche la fase di sussunzione del fatto concreto rispetto ai risultati della ricerca automatizzata (conclusione del sillogismo), che costituisce il cuore dell'attività giudicante, come insegna il brocardo latino che ho prima ricordato. Con la conseguenza che, come è stato giustamente osservato dai giuristi francesi in relazione al sistema di “*justice prédictive*” introdotto in Francia e di cui si è sopra detto (7), più che di giustizia predittiva, si dovrebbe parlare per questi sistemi di “*giustizia aumentata*” (8) o di “*giurimetria*”, per quanto evoluta (9).

Quanto alla digitalizzazione degli atti processuali e delle udienze, poi, essa ha una semplice funzione di efficientamento degli adempimenti segretariali e procuratorii, ma non incide sul ragionamento giuridico, che rimane umano sia nelle premesse maggiori e minori, sia nella conclusione. Al più, laddove la digitalizzazione si traduca nella predisposizione di moduli informatici a campiture predefinite e con opzioni di compilazione in tutto o in parte predeterminate, oppure in sistemi

(7) Cfr. CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, *Préconisations d'actions pour les legaltechs du domaine de la jurimétrie*, 13 ottobre 2020.

(8) In tal senso, ROQUILLY C., *Justice prédictive, entre séduction et répulsion*, in *The Conversation*, 3 settembre 2019, anche con riferimento a GARAPON A.-LASSÈGUE J., *Justice digitale*, Parigi, 2018, trad. it. *La giustizia digitale*, Bologna, 2019.

(9) Sul tema della giurimetria cfr., in particolar modo, VIOLA L., *Interpretazione della legge con modelli matematici*, Milano, 2018; Id., *Giurimetria, composizione di dati e giustizia predittiva*, in *La nuova procedura civile*, 3 luglio 2019; Id., voce *Giurimetria*, in *Diritto on line Treccani*, 2020.

automatizzati di “lettura” dei contenuti dei documenti processuali (*document mining*), essa potrà essere funzionale all'automatizzazione della premessa maggiore del sillogismo (ricostruzione della fattispecie concreta), ma mai completerà la “predizione” della decisione.

2. *La giustizia predittiva nel mondo.*

Concentrando quindi l'attenzione sulla giustizia predittiva in termini di integrale automatizzazione del sillogismo giuridico, per decidere una controversia o una sua fase, bisogna prendere atto che allo stato attuale sistemi in grado di svolgere la funzione di giudice robot difficilmente esistono, laddove sono stati congegnati hanno spesso dato prova di cattivo funzionamento e comunque nessuno a quanto consta si è mai immaginato di utilizzarli in materia tributaria.

Se si va ad analizzare più nel dettaglio i più rinomati applicativi presentati come giudice robot, si vedrà non solo che in molti casi essi consistono in meccanismi, per quanto raffinati, di ricerca di precedenti assimilabili, ma che i loro autori tengono sempre a precisare che l'utilizzo di essi mai è destinato a sostituire l'attività umana quanto meno nel processo conclusivo del sillogismo, ossia la sussunzione del fatto concreto sotto al diritto ricostruito dalla macchina.

Come si dirà più avanti, questi *disclaimer* non devono considerarsi come prudenti difese anti-luddismo, ma si radicano nella realtà ontologica del fenomeno giuridico.

2.1. *Estonia.*

Tra i più famosi sistemi di intelligenza artificiale presentati come giudice robot vi è quello sviluppato in Estonia. L'Estonia è, come noto, tra i Paesi più tecnologicamente avanzati del mondo, un Paese che fa dell'utilizzo delle tecnologie digitali un

caposaldo del proprio sviluppo imprenditoriale e sociale e della propria agenda politica. Si diffuse, nel 2019, la notizia secondo cui il Ministero della Giustizia estone avrebbe affidato al Chief Data Officer (CDO) del Governo, ossia al responsabile governativo della strategia di utilizzo dei dati, la funzione di elaborare un algoritmo capace di elaborare i dati normativi e giudiziari per rendere decisioni automatizzate alle controversie di valore inferiore a 7.000 euro. Ebbene, nel febbraio 2022 il Ministero della Giustizia dell'Estonia si è trovato a dover diramare la seguente dichiarazione ufficiale: « *As there have been a lot of questions relating the topic of AI Judge, we have to explain that the article about Estonian project of designing a "Robot/Judge" in Wired from 25th of March 2019, is misleading. There hasn't been that kind of project or even an ambition in Estonian public sector. Estonian Ministry of Justice does not develop AI robot judge for small claims procedure nor general court procedures to replace the human judge. We are still searching for ICT means to make court's workload, including administrative burden more bearable* ». Si trattava, in poche parole, di un progetto di ampliamento della digitalizzazione del caricamento dei dati sulle piattaforme dei processi telematici.

Solo per l'emissione di decreti ingiuntivi è prevista una forma di automatizzazione della decisione e al riguardo è opportuna una precisazione. Il decreto ingiuntivo è una decisione giudiziaria semplificata, emessa sulla base di due elementi: una dichiarazione di parte, quella di avere un credito insoddisfatto, che ben può essere ridotta a un input digitale, come la spunta di un *flag* in una apposita campitura; il riscontro estrinseco della presenza di documenti riconducibili a un elenco prestabilito dal codice, come ad esempio una fattura, una scrittura contabile, una dichiarazione di parte. Nella generalità di questi casi, la premessa maggiore del sillogismo giuridico è estremamente semplificata e standardizzabile, la premessa minore altrettanto e la sussunzione si limita

generalmente a un riscontro estrinseco, che non si traduce in un ragionamento giuridico complesso. Per i giudici, si tratta di un'attività seriale, già oggi spesso rimessa alla vidimazione di modelli prestampati o addirittura di moduli telematici compilati dal sistema (si pensi al decreto ingiuntivo europeo). È ben possibile, quindi, che per l'emissione di questa tipologia di decisioni si utilizzino sistemi automatizzati. Considerazioni analoghe possono dirsi per la fase di esecuzione forzata. La vera controversia giuridica sorge in caso di opposizione ed è su questo che è indispensabile l'intervento umano.

2.2. *Cina.*

Altra notissima iniziativa in materia di giustizia predittiva è la presunta introduzione di un “giudice robot” per l'autorità giudiziaria di Shanghai. La notizia è suonata talmente epocale da trapelare anche sui notiziari generalisti. Si tratta, in questo caso, di un sistema che consente l'analisi di tutti i precedenti giudiziari locali in materia di due fattispecie di reato e la predisposizione, sulla base dei risultati di questa analisi, di una minuta di formulazione del capo d'imputazione che il sistema pone a disposizione della procura del popolo di Shanghai. Come ben si vede, si compie qua un passaggio ulteriore e di estrema importanza verso la redazione di un atto giudiziario complesso, ma si sottolinea, per un verso, come si tratti sempre di un atto unilaterale e non dell'esito di una decisione di una controversia giudiziaria in senso proprio e, per altro verso, di un risultato che deve essere sempre e comunque vagliato da un umano prima di assumere efficacia giuridica per l'ordinamento. Come mi ha riferito il responsabile del Progetto, Prof. Shi, «*many medias have misinterpreted it, like 'a robot-magistrate project that can formulate accusations and decisions' or 'AI prosecutor that can press its own charges'. That's wrong understandings*». Pubblicheremo, nell'ambito del PRIN, una traduzione italiana del saggio in cui il Prof. Shi e il suo team

descrivono le modalità e i processi tramite i quali è stato possibile elaborare il progetto in questione (10), che al di là dei fraintendimenti in cui sono incorsi i media, costituisce indubbiamente uno dei modelli più evoluti di applicazione dell'intelligenza artificiale in campo giudiziario.

2.3. *Nord America.*

Per quanto attiene al Nordamerica, esistono sistemi che si avvicinano molto alla conclusione di un sillogismo giuridico, ma non alla risoluzione di dispute giuridiche, sistemi che si avvicinano alla risoluzione automatizzata di dispute, ma al di fuori dell'ambito di veri e propri sillogismi giuridici, nonché sistemi di calcolo di elementi specifici che concorrono alla formazione del sillogismo giudiziario.

Quanto ai primi, il più noto risulta il sistema *Alexsei*, che consente di descrivere una fattispecie concreta, formulare la questione giuridica e ottenere nel giro di ventiquattro ore un report dei principali precedenti e pareri emessi in fattispecie analoghe, con conseguente proposta di risoluzione della questione giuridica. Il sistema, in altre parole, si avvicina molto all'elaborazione automatica di un sillogismo giuridico, ma non appare idoneo a risolvere una vera e propria controversia, poiché non è concepito per scegliere tra due possibili soluzioni giuridiche contrapposte. Non a caso, lo stesso software viene presentato così: « *Alexsei's proprietary AI technology cannot provide you with a subjective legal opinion — that's why your clients need you — a lawyer. Instead, Alexsei is designed to help lawyers form opinions about their clients' situations by answering legal research questions in memo format with the most relevant, up-to-date caselaw and legislation* ».

(10) SHI Y.-AN W.-QU Y., *Text mining-based decision support and case file classification management system for prosecution*, in 34 *Management Review*, fasc. n. 6, 2022.

Il noto *Lex Machina*, invece, consente oltre a un raffinato sistema di ricerca di precedenti, anche l'ottenimento di statistiche relative ai giudici e agli avvocati coinvolti nelle cause, supportando il legale nell'elaborazione della strategia difensiva.

Diversa sembra, invece, la modalità di funzionamento del celeberrimo *DoNotPay*. Esso consente agli utenti di risolvere problemi legali, non tanto nel senso di affrontare complesse problematiche giuridiche, quanto di svolgere in modo automatizzato determinate attività giuridiche che spaziano dalle richieste di rimborso all'attivazione di procedure giudiziali. Un ampio capitolo è dedicato, tra l'altro, alle “*property tax*”.

Quanto ai sistemi di *online dispute resolution* (ODR), essi sono invece idonei a risolvere controversie, ma unicamente se si tratta di elaborare quantificazioni di somme potenzialmente suscettibili di individuare un punto d'incontro tra le pretese delle parti. Si pensi al sistema canadese *Smartsettle ONE*, «*designed for two parties with simple negotiations that can be reduced to a single numerical issue*».

Quanto, infine, ai sistemi di “calcolo” di elementi costitutivi del sillogismo giudiziario, si pensi agli applicativi LSI-R, PSA o COMPAS per quantificare il rischio di recidiva, fuga o reiterazione del reato al fine della commisurazione della pena o dell'applicazione o revoca di misure cautelari. Si tratta, a volte, di sistemi assai approssimativi, che tentano ad esempio di determinare il rischio di fuga o reiterazione del reato sulla base della combinazione di una serie di dati (11), non soltanto discutibili sul piano della selezione dei presupposti (12), ma anche di dubbia coerenza rispetto al giudizio da compiere (13).

(11) Ad esempio, COMPAS basa il suo meccanismo predittivo sulla valutazione di precedenti penali, stili di vita del reo, attitudini personali, composizione familiare, rapporti sociali, come evidenziato da PASCERI G., *op. cit.*, 119 ss.

(12) Cfr., per tutti, CEPEJ, *Carta etica europea*, cit., parr. 117 ss.

(13) In questa prospettiva, non meraviglia che l'accuratezza di COMPAS sia stata valutata come molto ridotta: cfr. STARR S.B., *Evidence-Based Sentencing and the*

2.4. *Brasile.*

Tra i Paesi all'avanguardia nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale applicata al diritto vi è senz'altro il Brasile e si segnalano alcuni dei più evolutivi applicativi utilizzati nei tribunali brasiliani.

Il sistema *Victor*, in uso presso il *Supremo Tribunal Federal* ed elaborato in collegamento con l'Università di Brasilia, così denominato in onore di Victor Nunes Leal, magistrato per anni dedicato a massimare le decisioni del *Supremo Tribunal*, consente di automatizzare l'iscrizione a ruolo dei ricorsi straordinari presentati di fronte al *Supremo Tribunal* e di fornire una valutazione preliminare di ammissibilità del ricorso. Nel sistema brasiliano, infatti, i ricorsi straordinari al *Supremo Tribunal* risultano ammissibili soltanto quando essi riguardino questioni con “*repercussão geral*”, in termini di speciale rilevanza giuridica, politica, sociale o economica (in base a quanto previsto dall'emendamento costituzionale n. 45/2004). Nella protocollazione telematica di un ricorso straordinario, la parte deve compilare l'apposita campitura relativa all'individuazione del motivo di “*repercussão geral*” del ricorso. Il sistema *Victor* legge tale indicazione, la compara con i precedenti del Tribunale ed effettua in base a ciò una prima valutazione di ammissibilità del ricorso, rimessa tuttavia alla decisione conclusiva di un magistrato umano.

Ancor più evoluto il sistema *Janus*, in uso per il contenzioso elettorale, il quale giunge fino all'elaborazione di minute di sentenze, combinando la selezione delle questioni fattuali rilevanti, effettuato tramite l'applicativo del processo elettronico, con il confronto dei precedenti individuati tramite il raffinato motore di ricerca (in uso generalizzato presso le corti brasiliane) denominato *Sinapses*. La combinazione di questi

scientific rationalization of discrimination, 2014, 803; DRESSEL J.-FARID E.H., *The accuracy, fairness and limits of predicting recidivism*, in *Science Advances*, 17 gennaio 2018.

due strumenti di intelligenza artificiale, nel sistema *Janus*, determina forse il primo caso al mondo di decisione robotica, seppure rimessa in conclusione alla vidimazione da parte di un giudice umano.

Il sistema *Clara*, in sperimentazione presso il Tribunale di Rio Grande do Norte (dove sono in utilizzo anche i sistemi Poti e Jerimum, rendendolo uno dei tribunali più tecnologizzati del mondo), consente una lettura automatizzata dei documenti processuali (così automatizzando la definizione della premessa maggiore), il collegamento con precedenti giudiziari rilevanti (tramite l'applicativo *Sinapses*) e la formulazione di una bozza di decisione del caso, da porre al vaglio del giudice umano.

In materia tributaria, invece, va segnalata la grande sperimentazione effettuata presso il 12° *Tribunal das Finanças Publicas* di Rio de Janeiro. Secondo i dati (14), essa ha consentito di risolvere in appena tre giorni 6.619 casi, che senza l'ausilio dell'automazione avrebbero richiesto approssimativamente tre anni. Si è trattato, tuttavia, di casi di esecuzione forzata tributaria, specialmente in materia di tributi locali, ossia sostanzialmente del confezionamento del titolo esecutivo e dell'effettuazione di pignoramenti. Al riguardo, è opportuno ricordare che, a seguito della *Lei* 6830 del 1980, nel sistema brasiliano la formazione del titolo esecutivo tributario non avviene unilateralmente da parte dell'amministrazione finanziaria, come invece ad esempio succede in Italia con la formazione in sede amministrativa del ruolo o dell'ingiunzione di pagamento e oggi dell'accertamento esecutivo, ma richiede l'emissione di una decisione giudiziaria (sul modello di un decreto ingiuntivo) cui segue l'avvio di un ordinario processo di esecuzione forzata. Pertanto, l'importante sperimentazione

(14) PORTO RIBEIRO F., *O impacto da utilização da inteligência artificial no executivo fiscal. Estudo de caso do tribunal de justiça do Rio de Janeiro*, in *Revista direito em movimento*, vol. 17, 2019, 185 e 186.

carioca riguarda ambiti in cui il sillogismo giudiziario in materia tributaria risulta generalmente semplificato rispetto ai giudizi di merito. Ciò chiarito, deve tuttavia essere guardato con particolare interesse il meccanismo di *document mining* (“*mineração*”) su cui si basa l’applicativo, consentendo esso un sistema di lettura intelligente di atti e documenti, capace di tradurre in input per l’algoritmo decisorio elementi anche complessi come, ad esempio, le relate di notificazione degli atti propeudici all’emissione del titolo esecutivo (15).

3. *Le difficoltà strutturali dell’applicazione della giustizia predittiva in materia tributaria.*

In sintesi, nonostante le notizie trapelate, e nonostante lo sviluppo di software particolarmente avanzati per la ricerca e selezione di dati giuridicamente rilevanti, sembra possibile affermare che si è lontani dalla prospettiva di una giustizia predittiva in senso proprio, ossia di un giudice robot capace di risolvere controversie giudiziarie al posto di un umano. Tanto più si è lontani da una prospettiva di questo genere in campo tributario: dei sistemi sopra menzionati, soltanto *Alexsei* si fregia di poter spaziare “*From civil procedure to tax law*”, mentre come si è visto il sistema brasiliano in uso presso il tribunale fiscale di Rio de Janeiro attiene essenzialmente alle operazioni dell’esecuzione forzata.

Occorre domandarsi perché non si sia stati in grado di sviluppare validi giudici robot e, in particolare, perché non si sia stati in grado di svilupparli in materia tributaria. La materia tributaria, infatti, dovrebbe in teoria prestarsi più delle altre a sviluppare un ragionamento automatizzato, vuoi perché dovrebbe trattarsi di una materia rigidamente disciplinata dal diritto positivo, vuoi perché si tratta di una branca del diritto

(15) CALIENDO P. et al., *Inteligência artificial no apoio à tomada de decisões no direito tributário*, in *Revista de Direitos Fundamentais e Tributação*, 2020, 60.

dove più delle altre vengono in rilievo elementi numerici, come tali più idonei a essere posti a base di elaborazioni automatizzate. La base imponibile di un tributo, del resto, è spesso qualificata in teoria generale come espressione in termini numerici del presupposto del tributo.

3.1. *Le specifiche difficoltà di automazione del sillogismo giuridico tributario.*

In verità, se davvero si volesse ipotizzare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per risolvere controversie tributarie, si incontrerebbero in generale difficoltà sia nella ricostruzione delle premesse maggiori, sia nella ricostruzione delle premesse minori, sia a maggior ragione nella conclusione del ragionamento giuridico.

3.1.1. *La ricostruzione del fatto.*

Quanto alla premessa maggiore, per delineare una fattispecie concreta con modalità tali che essa possa essere tradotta in input da caricare in un software di intelligenza artificiale, occorre un'opera (inevitabilmente umana) di selezione e denominazione degli elementi essenziali della fattispecie stessa (sul modello delle parole chiave) e al contempo una prognosi di riconducibilità di tali concetti a concetti valorizzati dal creatore dell'algoritmo al fine di associare a essi appropriati processi decisionali automatizzati. Le due attività possono essere cumulate quando l'applicativo prevede risposte predefinite, sul modello del menu a tendina, per la compilazione del modulo di domanda, oppure quando il sistema consente forma di *document mining*, nel senso sopra specificato.

Senonché, una simile opera di definizione preliminare delle campiture della domanda, per quanto dettagliata, difficilmente potrà esaurire la complessità del reale e lo stesso dicasi a maggior ragione per le capacità dei sistemi di *document*

mining. Nella maggior parte dei casi oggetto di controversie, infatti, le parti che decidono di instaurare un giudizio si appellano alla sussistenza di elementi distintivi (*hallmarks*) nella fattispecie realizzata in concreto rispetto ai casi già noti all'ordinamento, così che il lavoro di riconduzione della fattispecie concreta ai modelli predefiniti dal software può risultare impossibile oppure, nel caso dell'utilizzo di semplici parole chiave per la ricerca, richiedere un lavoro di passaggio da concetti di genere a concetti di specie e viceversa che sconta una dipendenza dal fattore umano (16) tanto marcata da potersi tramutare in sostanziale aleatorietà e conseguente irrazionalità nella comprensione della premessa maggiore da parte del sistema, che inevitabilmente si riverbera in irrazionalità della conclusione del sillogismo. Tali profili problematici si prestano a verificarsi, non soltanto nei casi più innovativi e complessi, ma anche in ipotesi relativamente semplici, come può essere un ricorso avverso un avviso bonario o una conseguente cartella di pagamento, in cui il contribuente intenda far valere un errore nella dichiarazione cui la rettifica si riferisce o in una delle precedenti il cui risultato viene in essa riportato. Tutte casistiche, queste, capaci di mettere in difficoltà il pur molto affinato sistema di liquidazione automatica delle dichiarazioni e che, a maggior ragione, si presterebbero a mandare in tilt un possibile applicativo per la risoluzione automatizzata delle relative controversie.

Si pone, inoltre, un evidente problema quando i fatti costituenti la premessa maggiore non sono pacifici tra le parti, ma scontano ricostruzioni alternative, la scelta tra le quali dipende dalla valutazione delle prove. La valutazione probatoria, infatti, richiede in molti casi un processo cognitivo

(16) Ad esempio nella formulazione della domanda o nell'elaborazione dell'algoritmo: cfr., sul tema, anche CARCATERRA A., *Machinae autonome e decisione robotica* e LUCIANI M., *La decisione giudiziaria robotica*, entrambi in CARLEO A., a cura di, *Decisione robotica*, Bologna, 2019, rispettivamente 33 ss. e 63 ss., par. 4, lett. i); con specifico riferimento alla materia tributaria, cfr. CALIENDO P. et al., *Inteligência artificial no apoio à tomada de decisões no direito tributário*, cit., 55.

difficilmente riducibile a meccanismi computazionali e ciò vale non solo per la prova testimoniale, ove il vaglio di attendibilità costituisce una tipica prerogativa della mente umana, ma anche e a ben vedere per le prove documentali, specialmente quando vengono utilizzate per ragionamenti inferenziali. Ben difficilmente, infatti, un eventuale algoritmo di valutazione probatoria potrà essere capace di enucleare a priori tutti i possibili elementi da tenere in considerazione per compiere il giudizio probatorio, né lo stock dei precedenti sarà in grado di esaurire le particolarità dei casi concreti, sebbene possa indubbiamente offrire un ausilio al giudicante umano al fine di individuare le tipologie di elementi e controlli di più frequente ricorrenza nella pratica.

3.1.2. *La ricostruzione del diritto.*

Quanto alla premessa minore, ossia alla ricostruzione della norma, bisogna prendere atto che l'attuale sistema tributario italiano è quanto di più disfunzionale possa immaginarsi rispetto alle esigenze di un software di giustizia predittiva. I continui rinvii normativi (un articolo di legge che rinvia a un altro articolo di legge) e i rinvii normativi a cascata (un articolo di legge che rinvia a un altro articolo di legge il quale a sua volta rinvia a un altro articolo di legge e così via) (17), che pullulano in materia tributaria, già di per sé si prestano a porre in difficoltà un software di giustizia predittiva, che sulla semplificazione dei dati e dei collegamenti basa il suo funzionamento. Se a ciò si aggiunge la convulsa attitudine al mutamento che caratterizza la materia tributaria, così che spesso le norme richiamate da un'altra norma risultano abrogate o cambiate nella numerazione, senza che il legislatore si dia cura di modificare le indicazioni contenute nella norma richia-

(17) Cfr. ad esempio, l'art. 119 d.l. n. 34/2020, che rinvia all'art. 14 d.l. n. 63/2013, che a sua volta rinvia all'articolo 1, comma 48, l. n. 220/2010, che rinvia all'articolo 1, commi da 344 a 347, l. n. 296/2006, e così via.

mante (18), ciò sarebbe capace di mandare in tilt anche i più sofisticati sistemi di intelligenza artificiale. Tale caratteristica specifica della normazione tributaria in Italia si aggiunge alle difficoltà strutturali che sconta la ricostruzione del dato normativo in un ordinamento giuridico complesso e multilivello come quelli attuali. Attenta dottrina ha evidenziato che, per una stessa proposizione normativa, possono presentarsi fino a 72 diversi tipi di interpretazione giuridica (19): la migliore scelta tra essi è attività difficilmente suscettibile di essere compiuta da un sistema automatizzato. In particolare, le forme di interpretazione sistematica sono le più difficili da poter collegare a un automa, poiché implicano continue opere di collegamento e passaggi dal generale al particolare e viceversa, che nessuna predefinitiva algoritmica sembra suscettibile di standardizzare, ma che solo la mente umana con le sue insondabili capacità sembra in condizione di abbracciare. Se a ciò si aggiunge che i sistemi giuridici, e specialmente quelli europei, si caratterizzano per un delicato ordinamento multilivello, si comprende come l'affidamento a un automa del perfezionamento di un sillogismo giuridico, in generale, e giudiziario, in particolare, risulta prospettiva ben difficilmente realizzabile. Il vaglio di costituzionalità di una norma, l'interpretazione costituzionalmente orientata, il coordinamento con la giurisprudenza europea, la sollevazione di questioni pregiudiziali, sono attività che sembrano sfuggire a una possibilità di predeterminazione algoritmica (20), perché richiedono un'opera di coordinamento e bilanciamento caratterizzata da una flessibilità che un automa ben difficilmente può assicurare in modo strutturale, ma che solo la mente umana — e una mente umana ben formata — può garantire.

(18) Si pensi al caso, emblematico, del cambio di numerazione degli articoli del TUIR avvenuto a seguito della riforma del 2003: cfr., ad esempio, l'art. 7 TUIR, il cui testo rinvia all'art. 11 che ora è divenuto il 12 ed agli artt. 17 e 18 che ora sono i numeri 19 e 21.

(19) LOMBARDI VALLAURI L., *Corso di filosofia del diritto*, Padova, 1981, 57.

(20) Così anche LUCIANI M., *La decisione giudiziaria robotica*, cit., par. 4, lett. v.

Si comprende, così, come anche la funzione propriamente giurimetria, ossia di predittività di ricostruzione della premessa minore del sillogismo giudiziario, alla luce della ricerca automatizzata dei precedenti, non può considerarsi integralmente soddisfacente in materie complesse e articolate come quella tributaria. Essa potrà costituire, certo, un importante ausilio per l'interprete umano, ma non potrà mai sostituire il suo ruolo.

3.1.3. *La sussunzione del fatto nel diritto.*

Da quanto sopra esposto discende la tendenziale impossibilità di confidare nell'intelligenza artificiale per la formulazione di affidabili sillogismi giuridici e in particolare giudiziari. Infatti, nella conclusione del sillogismo, ossia nella sussunzione del fatto sotto il diritto, si combinano tra loro le difficoltà di ricostruzione automatizzata della premessa maggiore (il fatto) e le difficoltà di ricostruzione automatizzata della premessa minore (la norma), per cui la conclusione presenta un rischio di irrazionalità che è, non soltanto strutturale, ma anche aleatorio, presentandosi quindi come quanto più distante possa concepirsi dal concetto di giustizia. Presentandosi, in altre parole, con i tratti tipici e più mostruosi di quel Leviatano evocato nell'intitolazione della presente sezione del Convegno.

3.2. *Il sillogismo giuridico complesso come prerogativa della mente umana.*

Le considerazioni sopra esposte non valgono soltanto per la materia tributaria ma, più in generale, per l'intero comparto giuridico e giudiziario.

L'attività giudicante non è il frutto di un mero confronto tra dati, secondo il meccanismo generalmente utilizzato dai sistemi di intelligenza artificiale. È qualcosa di ben più ampio, sia che si adotti una prospettiva giusfilosofica che sposi gli

assunti logici fondamentali di matrice classica e radicamento aristotelico, sia e a maggior ragione che si adotti una prospettiva giusfilosofica post-razionale, sul modello del realismo e sociologismo giuridico. Per una scienza giuridica che va nella direzione della valorizzazione della complessità e nel contrasto al riduzionismo, appare radicalmente contraddittorio seguire la via della robotizzazione delle decisioni. A ben vedere, tuttavia, questo vale anche per una scienza giuridica che miri a recuperare il valore della razionalità intrinseca del diritto, ciò che non necessariamente deve avvenire nella prospettiva di una restaurazione kelseniana, ma ben si attaglia anche alle forme più evolute di giusnaturalismo contemporaneo.

Qualunque sia la prospettiva da cui si guarda, infatti, il diritto è e resta un fatto intrinsecamente umano, scaturente dalla natura dell'uomo ed espressione del suo più profondo sostrato ontologico.

Riprendendo il riferimento a Giustiniano contenuto nell'intitolazione della sezione, come non ricordare al riguardo l'epitome di Ermogeniano, il quale icasticamente afferma che « *Igitur hominum causa omne ius constitutum [est]* » (D. 1, 5, 2). Secondo l'esegesi più autorevole (21), ciò significa proprio che « *in una natura fenomenica priva di uomini non c'è spazio per il diritto, il quale — come ci avverte con stringente efficacia già un antico giurista romano — hominum causa si è originato, sviluppato, consolidato; il che vuol dire che è nato con l'uomo e per l'uomo, inscindibilmente collegato alla vicenda umana nello spazio e nel tempo. Insomma, il diritto non è scritto in un paesaggio fisico che attenda ancora un inserimento umano, è scritto nella storia, grande o minuta, che, dai primordi ad oggi, gli uomini hanno costantemente tessuto con la loro intelligenza e i loro sentimenti, con le loro idealità e i loro interessi, con i loro amori e i loro odi. È all'interno di questa storia costruita dagli*

(21) GROSSI P., *Prima lezione di diritto*, Roma-Bari, 2003, 10-11.

uomini che si colloca il diritto, lì e soltanto lì». Il diritto è, in altre parole, una vera « *vocazione umana integrale* » (22).

Non sarà l'intelligenza artificiale a poter alterare questa ontologica natura del diritto. Il diritto è una delle più alte espressioni dell'animo umano e trova nell'attività giurisdizionale, nello *ius dicere*, la sua sintesi più elevata, al punto di esser stata ritenuta una delle espressioni della creaturalità dell'uomo a immagine e somiglianza divina: “*Nibil aliud est aequitas quam Deus*”, dicevano gli antichi (23), e “*Lex humana aequitatis interpres est*” (24). Utilizzando le parole di un magistrato che ha sacrificato la propria vita per il diritto, « *è proprio in questo scegliere per decidere, decidere per ordinare, che il magistrato credente può trovare un rapporto con Dio. Un rapporto diretto, perché il rendere giustizia è realizzazione di sé, è preghiera, è dedizione di sé a Dio. Un rapporto indiretto per il tramite dell'amore verso la persona giudicata. Il magistrato non credente sostituirà il riferimento al trascendente con quello al corpo sociale, con un diverso senso ma con uguale impegno spirituale [...] Compito del magistrato non deve quindi essere solo quello di rendere concreto nei casi di specie il comando astratto della legge, ma anche di dare alla legge un'anima, tenendo sempre presente che la legge è un mezzo e non un fine* » (25). Nulla di tutto ciò potrà dunque mai essere sostituito da un robot.

4. *Le ragionevoli prospettive di utilizzo di strumenti di giustizia predittiva in materia tributaria.*

Con questa consapevolezza, è allora possibile svolgere alcune considerazioni di sintesi su quali possano essere le

(22) LOMBARDI VALLAURI L., *op. cit.*, 198.

(23) *Summa Institutionum “Vindobonensis”*, I, 2 *gl de iustitia et iure*, attribuita a IRNERIO DA BOLOGNA.

(24) ALBERICO DA ROSCIATE, *Dictionarium ad utriusque iuris*, Lione, 1548, voce *Lex*.

(25) LIVATINO R., relazione alla conferenza *Fede e diritto*, Canicattì, 30 aprile 1986.

prospettive di utilizzo e affermazione della giustizia predittiva in materia tributaria.

Occorre a tal fine individuare possibili aree in cui la premessa maggiore (ossia la ricostruzione del fatto) si presti a essere standardizzata, in cui la premessa minore (ossia la ricostruzione del diritto) sia semplificata e in cui la conclusione del sillogismo richieda, pertanto, un'attività essenzialmente comparativa in cui siano ridotte le caratteristiche di complessità del ragionamento giuridico ed escluso il coinvolgimento di quelle facoltà intellettive che solo all'animo umano sembrano potersi collegare.

Ben si comprende, quindi, come sia del tutto semplicistico utilizzare il criterio del valore della controversia per delineare i campi di possibile applicazione della giustizia predittiva: anche cause di ridotto valore possono presentare estrema complessità giuridica e finanche assiologica, talché è verso altre tipologie di criteri selettivi che deve essere diretta l'indagine.

4.1. *Le decisioni unilaterali dell'Amministrazione e l'esecuzione forzata.*

Nella materia tributaria, è difficile pensare a decisioni giudiziarie semplificate come il decreto ingiuntivo, ove si è già visto essere concepibile e in parte già utilizzata una forma di automatizzazione: come noto, nei rapporti tributari il titolo esecutivo è di regola creato dall'Amministrazione in virtù delle proprietà di esecutività ed esecutorietà attribuiti dalla legge ad alcuni dei suoi atti. Già da tempo, ad esempio, esiste nel nostro sistema il ruolo digitale (26).

(26) Invero, secondo l'art. 1, comma 5-ter, lett. e) le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'art. 12 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'Amministrazione creditrice.

Più in generale, si può osservare che l'utilizzo di sistemi automatizzati per l'emissione di decisioni unilaterali dell'Amministrazione anche finanziaria è più semplice e diffuso di quanto non possa dirsi per l'emissione di decisioni giurisdizionali. A tacer d'altro, non occorre in sede di decisioni unilaterali compiere quella scelta tra ricostruzioni alternative, e in ipotesi tutte dotate di verosimiglianza, che costituisce il *proprium* dell'attività decisoria giurisdizionale. Conseguentemente, sono ben più semplici nell'ambito delle decisioni unilaterali quelle semplificazioni nella ricostruzione della premessa maggiore e della premessa minore del sillogismo giuridico che, invece, si sono viste rendere estremamente complessa l'automazione delle decisioni contenziose. Rimane naturalmente il problema, anche nelle decisioni automatizzate di matrice unilaterale, dell'esternazione della motivazione della decisione stessa. Al di là dei problemi di espressione linguistica delle decisioni automatizzate, il problema essenziale risiede nel controllo del procedimento logico seguito che, in caso di decisioni automatizzate, corrisponde al controllo del meccanismo di funzionamento dell'algoritmo su cui esse si basano. Un'idea di come si atteggi il problema può esser data dal tema, sorto in passato, della verificabilità degli algoritmi sulla base dei quali il sistema *Gerico* elaborava i famigerati studi di settore. In questa prospettiva, uno degli strumenti più importanti per prevenire e correggere errori e possibili discriminazioni nei risultati applicativi dell'intelligenza artificiale è costituito dalla trasparenza e verificabilità dei criteri di elaborazione degli algoritmi: aspetto che, secondo quanto evidenziato anche dal Prof. Contrino nella relazione introduttiva, un'applicazione rigorosa della riserva di legge appare lo strumento più idoneo a garantire.

Considerazioni analoghe a quelle sopra svolte per la possibile automatizzazione del titolo esecutivo valgono anche e in modo più esteso per tutta la fase dell'esecuzione forzata. In materia tributaria, essa viene svolta in buona parte a livello domestico da parte dell'Agente per la riscossione, salvo natu-

ralmente il caso in cui insorgano opposizioni. Come noto, tuttavia, dopo la fase di notifica del titolo esecutivo e del precetto, tali opposizioni rientrano nella cognizione del giudice ordinario, per cui esulano da ciò che si intende generalmente come “giustizia tributaria”. L’esecuzione forzata, come si è accennato dianzi, è certamente un ambito nel quale gli sforzi di automatizzazione dovrebbero essere concentrati, sia perché la generalità delle procedure non presenta questioni giuridiche di particolare complessità, con conseguente ragionevolezza dell’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale, salvo ovviamente il caso di insorgenza di opposizioni, sia perché si tratta di uno degli ambiti attualmente meno digitalizzati e più inefficienti dell’intero sistema della giustizia civile.

4.2. *Il vaglio preliminare di ammissibilità del ricorso, le misure cautelari inaudita altera parte e la compilazione dell’epigrafe delle decisioni.*

Tornando alle controversie di pertinenza della giurisdizione tributaria, si potrebbe pensare a forme di automazione delle decisioni in ordine al vaglio preliminare di ammissibilità del ricorso (art. 27 d.lgs. n. 546/1992) o di concessione o meno di misure cautelari *inaudita altera parte* (anche se del caso a vantaggio del Fisco, ad esempio nelle ipotesi dell’art. 22 d.lgs. n. 472/1997).

Con riguardo alle prime, si potrebbe ad esempio automatizzare il vaglio di verifica della tempestività del ricorso e del deposito.

Con riguardo alle seconde, si potrebbero tipizzare indici in presenza dei quali conferire rilievo preponderante all’elemento del *periculum in mora* in attesa della valutazione in contraddittorio anche dell’elemento rappresentato dal *fumus boni iuris*.

Tali elementi, indicati in apposite campiture di compilazione dell’applicativo di deposito degli atti processuali del

Sigit, potrebbero agevolmente essere analizzati dall'algoritmo e dar corso all'emissione di decisioni automatizzate immediate. Il limite di tali meccanismi, ovviamente, è l'esser rimessi alle dichiarazioni unilaterali delle parti e, pertanto, in caso di contestazione dovrà essere assicurata una valutazione umana in contraddittorio tra le parti.

In senso più ampio, si potrebbe far evolvere il portale di deposito telematico degli atti in modo tale, per un verso, che non occorra l'intervento segretariale umano per l'apertura delle buste e conseguente assegnazione dei protocolli e, per altro verso, che i dati caricati dalle parti nel portale entrino automaticamente a formare l'epigrafe della decisione, senza necessità di intervento umano per la compilazione di tale campo del provvedimento.

4.3. *La possibile scelta su base volontaria della decisione automatizzata in caso di mediazioni semplificate e controversie su errori di calcolo.*

Sotto altro profilo, si potrebbero concepire sistemi di decisione automatizzata anche per la fase di mediazione, nelle ipotesi in cui le parti sono disposte a concordare sull'*an* della debenza del tributo e si dibatte unicamente sul *quantum*, secondo un modello analogo a quello sopra descritto per i sistemi canadese e statunitense, riconosciuto come meritevole di attenzione anche da CEPEJ, *Carta etica europea*, cit., appendice II. Tale approccio si presterebbe senz'altro anche a risolvere i problemi di imparzialità che affliggono questa fase del contenzioso tributario, ma bisogna prendere atto che una delimitazione in tal senso dei criteri applicativi della mediazione automatizzata si presta a renderne l'utilizzo presumibilmente assai raro e, comunque, rimesso alla facoltà di scelta della parte ricorrente.

In questa prospettiva, la scelta di accedere a meccanismi automatizzati di decisione della controversia potrebbe essere

concessa anche in casi in cui il contribuente si limiti a lamentare errori di calcolo nella determinazione delle imposte richieste ovvero nella individuazione delle conseguenze giuridiche del calcolo stesso (si pensi all'incidenza sulla concessione o meno della rateizzazione di una cartella di possibili errori nel conteggio degli indici alfa e beta).

4.4. *Le controversie catastali.*

Un campo nel quale, invece, l'utilizzo di sistemi di giustizia predittiva si presta a trovare ampia e proficua applicazione generalizzata è quello delle controversie catastali.

In effetti, almeno nei casi di unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, i procedimenti di attribuzione di classamento e rendita si fondano strutturalmente sul metodo comparativo (27) e la comparazione ha ad oggetto, non già risultati di decisioni giuridiche, ma caratteristiche strutturali e urbanistiche di beni fisici. Correlativamente, sussistono tutti i presupposti per predisporre algoritmi validamente capaci di compiere tale comparazione e sistemi suscettibili di organizzare in modo preciso e funzionale la ricostruzione della premessa maggiore del sillogismo giudiziario.

Il contenzioso catastale, quindi e quanto meno con riferimento alle controversie relative a classamento e attribuzione di rendita alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, potrebbe davvero essere un ambito in cui sperimentare e applicare in modo pieno forme di giustizia predittiva di fronte alle Corti di Giustizia tributarie.

Questa potrebbe anche essere l'occasione per affrontare un tema, quello dello svecchiamento del catasto, cui ha già esattamente operato riferimento nella relazione di stamani il Prof. Paparella, che ha i suoi problemi sia nell'incapacità di

(27) In particolare, sulla comparazione tra l'unità tipo e l'unità oggetto di accertamento: cfr. art. 11 d.l. n. 70/1988.

aggiornarsi rispetto ai valori del biennio 1988-1989, sia nella permanenza di criteri ormai obsoleti di individuazione delle unità tipo, sia in molteplici altri aspetti. Il completamento della digitalizzazione e automatizzazione del catasto, quindi, non soltanto varrebbe a migliorare l'efficienza di un intero e importante comparto amministrativo, ma anche a ridurre un contenzioso tanto impegnativo quanto sovente povero di contenuti giuridici.

5. *Conclusioni.*

Di là da questi limitati, ma importanti, ambiti, le prospettive della giustizia predittiva in materia tributaria non sembrano poter andare oltre rispetto all'ottimizzazione dei software di ricerca dei precedenti, ossia al miglioramento degli strumenti della giurimetria.

A questo riguardo, deve essere guardata con particolare interesse l'iniziativa Prodigit avviata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che si propone di creare una banca dati capillare della giurisprudenza di merito tributaria. Al riguardo, è possibile osservare che, al di là delle evidenti garanzie di riservatezza dei dati che il sistema dovrà assicurare nel caso in cui rendesse pubblico l'intero testo delle decisioni (28), risulterà di particolare importanza lo svolgimento dell'opera di redazione delle massime che il sistema si accinge a operare. La complessità e delicatezza dell'operazione di massimazione nei sistemi di giurimetria risulta immediatamente evidente, poiché una massima elaborata in modo inappropriato e inserita in un sistema algoritmico si presta a reiterare l'errore in modo potenzialmente indefinito. Al con-

(28) Sul tema e sulle difficoltà anche tecniche che un simile approccio comporta cfr. BÉGUIN-FAYNEL C., *L'open data judiciaire et les données personnelles: pseudonymisation et risque de ré-identification*, in *Archives de philosophie du droit*, vol. 60 *La justice prédictive*, 2018, 153 ss.

tempo, l'obiettivo non dovrebbe essere quello di massimare necessariamente tutte le decisioni, poiché quelle manifestamente aberranti o incomprensibili — come purtroppo non mancano nella giustizia tributaria — non meritano di essere valorizzate. Risulta quindi ulteriormente confermato, anche sotto questo profilo, che la dimensione umana nella ricostruzione dell'algoritmo predittivo o, meglio, giurimetrico risulta decisiva e fondamentale, con conseguente necessità di garantirne la trasparenza e conoscibilità.

In Estonia, Paese che come si è detto è all'avanguardia nel mondo per quanto riguarda la digitalizzazione, gli applicativi di intelligenza artificiale vengono spesso indicati come “*kratt*”: il *kratt* è un personaggio del folklore locale che lavora continuamente per il padrone e, se si ferma, si ribella potendo provocare danni irreparabili. Unico modo per liberarsi di un “*kratt*” è affidargli un compito impossibile da realizzare, tale per cui lo sforzo continuativo ne provoca l'incendio e quindi la distruzione.

Ebbene, potremmo dire che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella giustizia tributaria equivale davvero all'utilizzo di un *kratt*: funzionale se utilizzato per svolgere funzioni appropriate, ma votato alla distruzione se utilizzato in modo improprio. Congegnare un giudice robot per poter risolvere in via generalizzata le controversie tributarie, al di fuori dei circoscritti ambiti sopra delineati, equivale ad affidare al *kratt* qualcosa di impossibile nella realtà e comunque di indesiderabile nelle conseguenze e negli effetti. Equivale, in altre parole, a distruggere il *kratt* e produrre risultati opposti a quelli cui si ambisce applicando l'intelligenza artificiale alle tematiche della giustizia.

Bibliografia essenziale

ALPA G., *L'intelligenza artificiale. Il contesto giuridico*, Modena, 2021

ALPA G. (a cura di), *Diritto e intelligenza artificiale*, Pisa, 2020

- BÉGUIN-FAYNEL C., *L'open data judiciaire et les données personnelles: pseudonymisation et risque de ré-identification*, in *Archives de philosophie du droit*, vol. 60 *La justice prédictive*, 2018, 153 ss.
- BENANTI P., *Human in the loop. Decisioni umane e intelligenze artificiale*, Milano, 2022
- BUCCARELLA G.-FIMMANÒ F.-PISANO I. (a cura di), *Giustizia digitale*, Milano, 2021
- CALAMANDREI P., *La genesi logica della sentenza civile*, in *Studi di diritto processuale civile*, I, Padova, 1930
- CALAMANDREI P., *Opere giuridiche*, I, Napoli, 1965
- CALIENDO P. ET AL., *Inteligência artificial no apoio à tomada de decisões no direito tributário*, in *Revista de Direitos Fundamentais e Tributação*, 2020, 60 ss.
- CALZOLAIO E. (a cura di), *La decisione nel prisma dell'intelligenza artificiale*, Padova, 2020
- CARCATERRA A., *Machinae autonome e decisione robotica*, in CARLEO A. (a cura di), *Decisione robotica*, Bologna, 2019, 33 ss.
- CARLEO A. (a cura di), *Decisione robotica*, Bologna, 2019
- CEPEJ (Commissione europea sull'efficacia della giustizia), *Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi*, 2018
- CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, *Préconisations d'actions pour les legaltechs du domaine de la jurimétrie*, 13 ottobre 2020
- CONTRINO A.-RONCO S., *Prime riflessioni e spunti in tema di protezione dei dati personali in materia tributaria, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte EDU*, in *Dir. prat. trib. int.*, 2019, 3, 599 ss.
- CRISCI S., *Intelligenza artificiale ed etica dell'algoritmo*, in *Foro it.*, 2018, 10, II, 1787 ss.
- DORIGO S. (a cura di), *Il ragionamento giuridico nell'era dell'intelligenza artificiale*, Pisa, 2020
- DRESSSEL J.-FARID E.H., *The accuracy, fairness and limits of predicting recidivism*, in *Science Advances*, 17 gennaio 2018
- FARRI F., *Digitalizzazione dell'amministrazione finanziaria e diritti dei contribuenti*, in *Riv. dir. trib.*, 2020, 6, V, 115 ss.

- GARAPON A.-LASSÈGUE J., *Justice digitale*, Parigi, 2018, trad. it. *La giustizia digitale*, Bologna, 2019
- GROSSI P., *Prima lezione di diritto*, Roma-Bari, 2003
- LEBRETON-DERRIENE S., *La justice prédictive. Introduction à une justice "simplement" virtuelle*, in *Archives de philosophie du droit*, vol. 60, *La justice prédictive*, 2018, 5 ss.
- LIVATINO R., relazione alla conferenza *Fede e diritto*, Canicattì, 30 aprile 1986
- LOMBARDI VALLAURI L., *Corso di filosofia del diritto*, Padova, 1981
- LUCIANI M., *La decisione giudiziaria robotica*, in CARLEO A. (a cura di), *Decisione robotica*, Bologna, 2019, 63 ss.
- NIEVA-FENOLL J., *Intelligenza artificiale e processo*, Torino, 2019
- PASCERI G., *La predittività delle decisioni*, Milano, 2022
- POINAS E., *Le tribunal des algorithmes*, Boulogne-Billancourt, 2019
- PORTO RIBEIRO F., *O impacto da utilização da inteligência artificial no executivo fiscal. Estudo de caso do tribunal de justiça do Rio de Janeiro*, in *Revista direito em movimento*, vol. 17, 2019
- ROQUILLY C., *Justice prédictive, entre séduction et répulsion*, in *The Conversation*, 3 settembre 2019
- Ruffolo U., XXVI lezioni di Diritto dell'Intelligenza Artificiale
- RUFFOLO U., *XXVI lezioni di diritto dell'intelligenza artificiale*, Torino, 2021
- SHI Y.-AN W.-QU Y., *Text mining-based decision support and case file classification management system for prosecution*, in 34 *Management Review*, fasc. n. 6, 2022.
- SOURDIN T.-MEREDITH J.-BIN L., *Digital Technology and Justice. Justice Apps*, Oxford - NewYork, 2020
- STARR S.B., *Evidence-Based Sentencing and the scientific rationalization of discrimination*, 2014
- SUSSKIND R., *Online courts and the future of justice*, Oxford, 2019
- VIOLA L., *Interpretazione della legge con modelli matematici*, Milano, 2018

280 LA DIGITALIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

VIOLA L., *Giurimetria, composizione di dati e giustizia predittiva*, in *La nuova procedura civile*, 3 luglio 2019

VIOLA L., voce *Giurimetria*, in *Diritto on line Treccani*, 2020